



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 69 del 27 Novembre 2018

1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – III^ SEZIONE

ALLEGATO: Si rimette in allegato il Comunicato Ufficiale n.047/CFA del 22.11.2018.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. LAMEZIA SOCCER

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore DEODATO Andrea per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Lamezia Soccer impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore Deodato Andrea per aver tenuto un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

La reclamante ritiene la sanzione particolarmente eccessiva rispetto ai fatti addebitati al suo tesserato.

Il rapporto del direttore di gara riporta con assoluta precisione la frase pronunciata dal Deodato.

Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore debba essere riqualficato quale comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro e non minaccioso, non integrando la frase addebitata al calciatore alcuna minaccia di un male ingiusto.

Pertanto, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DEODATO Andrea a DUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 16 della Società A.S.D. CAPO VATICANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore SURACE Diego fino al 14/11/2019- La sanzione irrogata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art. 16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U. nr 256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che nella seduta odierna, preso atto della complessità dei fatti oggetto di indagine, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per il 03.12.2018;

P.Q.M.

rinvia per la discussione del reclamo alla seduta del 3 DICEMBRE 2018, ore 16.00, in diversa composizione.

RECLAMO n. 17 della Società A.S.D. GALLICO CATONA 2018

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 15.11.2018 (squalifica del calciatore LA CAVA Andrea Benito per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Gallico Catona 2018 impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al calciatore La Cava Andrea Benito per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale nr.2 durante la gara.

La reclamante ritiene la sanzione particolarmente eccessiva rispetto ai fatti addebitati al suo tesserato.

I rapporti dell'assistente arbitrale e del direttore di gara riportano con assoluta precisione la frase pronunciata dal La Cava.

Ritiene il Collegio che il comportamento tenuto dal calciatore debba essere riqualificato quale comportamento solo minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale.

Pertanto, il reclamo è meritevole di parziale accoglimento.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore LA CAVA Andrea Benito a TRE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 047/CFA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 092/CFA- RIUNIONE DEL 6 APRILE 2018

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD MAGISANO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA ASD MAGISANO/ASD ATLETICO SELLIA MARINA (2-1) DEL 10.12.2017 E LA RIPETIZIONE DELLA GARA SUDDETTA (Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Com. Uff. n. 122 del 13.02.2018)

Con atto 22.2.2018, introdotto nel rispetto dei termini e modalità regolamentari, la A.S.D. Magisano ha avanzato ricorso per revocazione nei confronti della delibera assunta dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria nella seduta del 05.02.2018, pubblicata con Com. Uff. n. 122 del 13.2.2018, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Società A.S.D. Atletico Sellia Marina avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Com. Uff. n. 32 del 14.12.2017, disponeva l'annullamento dell'omologazione del risultato conseguito sul campo della gara A.S.D. Magisano/A.S.D. Atletico Sellia Marina (2-1) del 10.12.2017 e, di conseguenza, la ripetizione della gara.

A sostegno del proposto gravame la ricorrente deduce un unico motivo titolato "Ricostruzione dei fatti errata. Errata interpretazione dell'art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio", la cui discussione veniva fissata dalla Corte per la seduta del 6.4.2018 nel corso della quale comparivano l'avv. Sabrina Rondinelli in sostituzione dell'avv. Frank Mario Santacroce per l'appellante, nonché l'avv. Salvatore Casula per la Procura Federale, i quali chiedevano, rispettivamente, l'accoglimento ed il rigetto del ricorso.

A parere della Corte la proposta impugnazione è inammissibile.

Va premesso in fatto che la controversia nasce dalla circostanza che al minuto 24^o del secondo tempo della gara fra la Magisano e l'Atletico Sellia Marina, l'arbitro, non sentendosi in condizione di proseguire l'incontro, emetteva triplice fischio di chiusura ritirandosi insieme agli atleti delle due squadre negli spogliatoi; poco dopo, persuaso da dirigenti e capitani di entrambe le contendenti, riprendeva il gioco portando a compimento la gara.

Mentre il Giudice Sportivo Territoriale omologava l'incontro con il risultato conseguito sul campo, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, sentito l'arbitro che precisava di *"avere emesso il triplice fischio"*, riteneva che in tal modo fosse stata decretata la fine della gara, disponendone pertanto la ripetizione.

Avverso questa statuizione propone ricorso per revocazione la soc. Magisano, che peraltro si rileva inammissibile sin dall'intestazione del motivo di reclamo sopra riprodotta.

Ed infatti, "l'errata ricostruzione dei fatti" così come "l'errata interpretazione dell'art. 5 del Regolamento del Gioco del Calcio" lamentate dalla ricorrente, non riconducono la fattispecie sotto alcuna delle previsioni dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva che disciplina il ricorso per revocazione, in quanto, trascurando le ipotesi di dolo, false prove e nuovi documenti, la censura avanzata non individua né l'omesso esame di un fatto nuovo, né un errore di fatto, limitandosi a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali decisamente vietata in quanto integrante un terzo grado di giudizio non previsto, e tanto meno disciplinato, dall'ordinamento processuale federale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Magisano di Magisano (CZ).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL SIG. DI STEFANO MARCELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ ACD BOYS POSILLIPO) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF, NONCHÉ ART. 61, COMMI 1 E 5 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 5463/308 PFII7-18 CS/AC DEL 20.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 15.2.2018)

Con atto 14.03.2018, il tesserato Marcello Di Stefano ha reclamato la sanzione dell'inibizione per 5 mesi, inflittagli dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 15.02.2018 e comunicata all'odierno reclamante il 1°.3.2018, in esito a deferimento del Sostituto Procuratore Federale Delegato del 20.12.2018, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, all'art. 39, all'art. 43, commi 1 e 6, all'art. 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F..

La sanzione impugnata è conseguente alla circostanza che il sig. Di Stefano, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della A.C.D. Boys Posillipo aveva consentito, in occasione di quattro gare, la partecipazione alle stesse di due calciatori, Salvatore Vitolo ed Emanuele Prezioso, in posizione irregolare in quanto non tesserati e pertanto in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F..

Il reclamo proposto avverso la gravata pronuncia è articolato sotto duplice profilo: della non imputabilità al ricorrente di alcuna responsabilità e della parziale infondatezza delle accuse attese l'inconfutabile certificazione di idoneità all'attività agonistica dei calciatori sopra nominati.

In linea subordinata, l'appellante chiede congrua riduzione dell'inibizione anche in base a precedenti pronunce degli Organi della Giustizia Sportiva Federale.

Il ricorso veniva discusso innanzi la Corte nella seduta del 6.4.2018 nel corso della quale l'avv. Giuseppe Malacena per il reclamante insisteva nelle rassegnate conclusioni, mentre l'avv. Salvatore Casula per la Procura Federale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

A parere del Collegio il ricorso merita di essere accolto solo in relazione alle subordinate richieste del ricorrente.

L'atto di reclamo è sostanzialmente motivato soltanto in relazione all'intervenuta acquisizione, in data anteriore a quelle della disputa delle gare contestate, dei certificati di idoneità alla pratica agonistica dei calciatori Vitolo e Prezioso: non vi sono invero considerazioni difensive in ordine all'asserita assenza di responsabilità in capo al reclamante.

La richiamata, unica motivazione dell'appello appare tuttavia irrilevante dal momento che, pur rispondendo al vero che il deferimento del sig. Di Stefano riguardava anche l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici finalizzati al conseguimento dell'idoneità sportiva, è altrettanto vero che la decisione del Tribunale ha sanzionato a tale titolo soltanto il Presidente del sodalizio, sig. Gianluca Sommella.

In altri termini, l'inibizione inflitta al sig. Marcello Di Stefano è stata pronunciata dal primo Giudice soltanto per aver sottoscritto le distinte gare che determinavano la partecipazione degli atleti non tesserati alle stesse, non anche per l'assenza della certificazione di idoneità che appare costituire l'unica statuizione nei confronti della quale è proposto il reclamo.

La Corte, pur ritenendo infondata l'impugnazione, valutata la fattispecie anche alla luce dei numerosi precedenti che hanno sanzionato in misura ridotta condotte più gravi di quella oggetto del presente procedimento, ritiene equo ridurre la sanzione limitando l'inibizione alla durata di mesi 3.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Di Stefano Marcello, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIG. PETRUCCI ALESSANDRO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD ILVAMADDALENA 1903) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 43, COMMA 6 E 45 NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N.4719/1078 PFI16-17 CS/GM/GB DEL 29.II.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 39 supplemento quater del 27.2.2018)

Con Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 39 - Supplemento *quater* del 27.2.2018, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Sardegna ha inflitto al sig. Alessandro Petrucci la sanzione dell'inibizione per anni 4 per violazione degli artt. 1 *bis*, comma 1 e 8, comma 2, C.G.S., nonché dell'art. 7, comma 1, Statuto Federale e dell'art. 45 NOIF.

In sintesi, l'Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto il deferito, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Ilvamaddalena 1903, responsabile della violazione delle norme disciplinari predette, (a) per avere ricevuto ingenti risorse economiche per la gestione della società - provento di attività ritenute illecite nell'ambito di un giudizio penale - utilizzandole in parte direttamente per la gestione della società, ma principalmente consegnandole per contanti a imprese commerciali compiacenti affinché queste a loro volta le restituissero sotto forma di contributi per sponsorizzazioni; (b) per aver consentito al calciatore Alessandro Petrini, oltre che al non meglio identificato sig. Daniele Capocchia, di svolgere con la società Ilvamaddalena 1903 parte della preparazione sportiva precedente al campionato di Promozione senza i dovuti accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essere dotati della di specifica copertura assicurativa.

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 5.3.2018 il sig. Petrucci ha impugnato la predetta decisione, eccependo l'eccessività della sanzione comminatagli in relazione al primo capo di incolpazione, sia per la tenuità dei fatti contestatigli, sia in considerazione del suo comportamento collaborativo nel corso delle indagini e del suo complessivo contegno processuale, instando perciò per una congrua diminuzione della sanzione inflitta, nonché l'erroneità della pronuncia impugnata in relazione al secondo capo di incolpazione, per erroneità della ricostruzione fattuale risultante dagli atti del giudizio e comunque per insussistenza delle violazioni contestagli, chiedendo quindi, in relazione ad esso, il proscioglimento da ogni addebito,

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento, nei limiti dei quali si dirà.

Va, in primo luogo, affermata l'irrilevanza disciplinare dei fatti contestati al deferito con il secondo capo di incolpazione.

Al di là dei motivi extracalcistici che possono aver spinto il Petrucci a consentire ai sigg.ri Petrini e Capocchia di partecipare a talune sedute di allenamento precampionato della squadra (il secondo dei predetti addirittura ad una sola) - motivi, peraltro, non provati, e comunque irrilevanti dal punto di vista delle violazioni contestate al deferito in questa sede - gli è che, in ogni caso, i suddetti non sono mai stati tesserati per la società, di tal che la loro partecipazione alle predette sedute si è risolta in una sorta di "provino" con esito negativo.

Da qui la totale insussistenza delle violazioni regolamentari contestate con il capo di incolpazione in esame al Petrucci, che deve essere integralmente prosciolto, in relazione ad esso, da ogni addebito.

Per ciò che concerne, poi, il primo capo di deferimento, appare in primo luogo incontroversa la particolare tenuità della condotta antiregolamentare del Petrucci, tenendo conto dell'esiguità delle somme di denaro oggetto delle violazioni disciplinari contestategli e dallo stesso pacificamente ammesse.

Se oltre a ciò si valorizza, come è stato dall'appellante fondatamente invocato, il comportamento dallo stesso tenuto, sia nel corso delle indagini, sia durante il processo, improntato ad una piena ammissione dei fatti contestati e ad uno spirito collaborativo per far maggiore luce possibile sugli stessi, si impone a questa Corte una rideterminazione della sanzione inflitta in prime cure, che non appare congruamente commisurata alla natura ed all'entità delle sole violazioni per le quali va, comunque, riaffermata la di lui responsabilità.

In ragione di ciò, considerato anche il proscioglimento del deferito dagli addebiti di cui capo b) di incolpazione, in parziale riforma della decisione impugnata si ritiene congruo determinare la sanzione per le violazioni di cui al (solo) primo capo in mesi 18 di inibizione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Petrucci Alessandro, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 18.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Enrico Mascati, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL SIG. LANZA MAURO (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD MOLFETTA SPORTIVA 1917) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 15, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 30, COMMI 2 E 4 STATUTO FIGC SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 4988/1298 PFI16-17 CS/GB DEL 6.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 61 del 23.2.2018)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 6.12.2017, è diretto in via principale alla riforma della deliberazione dei giudici di primo grado con conseguente "annullamento e decadenza degli obblighi di pagamento posti a carico della odierna ricorrente". In subordine, il reclamante chiede la valutazione di tutte le circostanze attenuanti "con senso equitativo e proporzionato orientato al minimo edittale". In via istruttoria, il reclamante chiede di essere sentito dalla Corte Federale di Appello. Il reclamante premette in fatto di avere denunciato alla Guardia di Finanza di Molfetta un'operazione di fusione tra le Società Mola Calcio e Molfetta Calcio che a suo avviso avrebbe comportato un reato di tipo fiscale ricadente sotto la previsione dell'art. 648-bis c.p. (c.d. riciclaggio) con richiesta di inoltro della suddetta denuncia alla "Federazione Sportiva gioco calcio sede di Bari per la valutazione degli illeciti sportivi posti in essere dai soggetti sopra specificati". Sempre nelle premesse in fatto il reclamante aggiungeva di avere provveduto personalmente a inoltrare copia della suddetta denuncia alla Procura Federale - Ufficio Fusioni allo scopo di "rendere noto alla Vs attenzione quanto viene esposto nella denuncia allegata alla presente". Nel merito il reclamante assume di non avere violato nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva essendosi limitato a evidenziare alla Guardia di Finanza il pagamento di somme in violazione di norme antiriciclaggio e di non avere denunciato alla stessa Guardia di Finanza la commissione di eventuali illeciti sportivi da parte di tesserati. Il denunciante non comprende per quale ragione i giudici di primo grado abbiano ravvisato nella sua comunicazione alla Guardia di Finanza la commissione di un illecito sportivo. Conseguentemente, il reclamante ne deduce un'erronea interpretazione da parte della Procura Federale dei fatti indicati nella denuncia alla Guardia di Finanza, che si riferiva esclusivamente a fatti di rilevanza penale. In altre parole, il reclamante ritiene che il caso di specie non ricadeva sotto la disciplina del "vincolo sportivo" che impone ai tesserati di chiedere l'autorizzazione agli Organi di giustizia sportiva per potere adire la giustizia ordinaria. In particolare, il reclamante evidenzia che l'esposto denuncia a un organo di Polizia, qual è la Guardia di Finanza, non concreta gli estremi di una denuncia all'autorità giudiziaria statale dal momento che la Guardia di Finanza non è dotata di capacità decisorie ma solo di indagine sui fatti portati alla sua attenzione. La richiesta di autorizzazione, secondo il reclamante, riguarda solo i casi di ricorso alla giurisdizione statale.

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, sembra fondato sulla base della documentazione in atti. Infatti, il reclamante ha esposto nella denuncia alla Guardia di Finanza esclusivamente dei fatti di rilevanza penale che non comportano la violazione del "vincolo di giustizia". Oltretutto, se i fatti denunciati dal reclamante concretizzavano il reato di antiriciclaggio, nel caso di specie si trattava di reato perseguibile di ufficio e non già a querela o a denuncia di parte. Conseguentemente, la denuncia di quei fatti alla Guardia di Finanza non costituisce nessuna violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva. Ma vi è di più. Al reclamante non si potrebbe neanche contestare l'omessa denuncia di questi fatti alla giustizia sportiva dal momento che con nota del 19.6.2017 copia della denuncia era stata trasmessa direttamente dallo stesso denunciante alla Procura Federale - Ufficio Fusioni, sicché non era ipotizzabile la fattispecie di una violazione del Codice di Giustizia Sportiva per omessa denuncia, senza contare che comunque la Procura Federale nell'atto di deferimento non ha contestato al reclamante l'ipotesi di una omessa denuncia, limitandosi a deferirlo per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che nel caso di specie non vengono in considerazione, dal momento che il reclamante, come si è detto poc'anzi,

aveva trasmesso copia della denuncia, presentata alla Guardia di Finanza, direttamente alla Procura Federale. Conseguentemente, il reclamo deve essere accolto.

Per questi motivi, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Lanza Mauro e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI SIGG.RI FERRI ALBERTO, BUZZETTI LEONARDO, SEIDITA LEONARDO E DELLE SOCIETÀ CS SCANDICCI 1908, ASD LA NUOVA POL. NOVOLI E ASD ATLETICA CASTELLO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5337/1271 PF 16/17 CS/GB DEL 18.12.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 45/TFN del 01.03.2018)

La Procura Federale Interregionale ricorreva avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 45/TFN del 01.03.2018) con la quale era stato disposto il proscioglimento dei signori Alberto Ferri, Leonardo Buzzetti e Leonardo Seidita e delle società CS Scandicci 1908, ASD La Nuova Pol. Novoli e ASD Atletico Castello, per mancato raggiungimento della piena prova dell'ascrivibilità ai medesimi delle condotte loro contestate.

La Procura Federale ne aveva proposto il deferimento ritenendo i suddetti atleti Ferri, Buzzetti e Seidita, all'epoca dei fatti rispettivamente tesserati per le società CS Scandicci 1908, ASD La Nuova Pol. Novoli e ASD Atletico Castello, responsabili di comportamenti discriminatori, razzisti ed lesivi della dignità dell'atleta Anin N'Kouma Cristian Duval, per aver proferito nei suoi confronti frasi ed ululati offensivi mentre assistevano dagli spalti alla partita Atletico Castello/Laurenziana disputatasi il 19.11.2013.

Ad avviso dell'appellante Procura, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare non avrebbe tenuto nel debito conto la dichiarazione resa dal calciatore Tintori in data 16.7.2017, nella quale detto atleta aveva con precisione individuato nei suddetti atleti gli autori del gesto razzista.

Sempre ad avviso della medesima Procura, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti incongruenze tra due diverse dichiarazioni del medesimo Tintori, laddove lo stesso ne avrebbe rilasciato una sola (la già citata dichiarazione del 16.7.2017).

Nella seduta del 6.4.2018, il rappresentante della Procura insisteva per l'accoglimento del proprio reclamo mentre i difensori dei citati atleti ne chiedevano il rigetto.

2. Il reclamo non merita accoglimento.

Preliminarmente, questo Collegio non può che concordare con quanto afferma la Procura federale con riferimento alla gravità dell'episodio razzista oggetto della presente decisione, non solo per la sua intrinseca valenza negativa ma, in particolare, in quanto maturato all'interno del contesto sportivo, caratterizzato e fondato sui valori di correttezza, lealtà ed integrazione, che un simile gesto offende gravemente.

D'altro canto, proprio in ragione della gravità dell'episodio, questo Collegio non può minimamente derogare ai principi che devono caratterizzare ogni procedimento sanzionatorio, così da riservare l'applicazione della sanzione alle sole ipotesi in cui vi sia la piena certezza della responsabilità dell'inculpato.

Ovviamente, diverso sarebbe stato il percorso istruttorio e gli oneri probatori che ne sarebbero derivati se la Procura avesse ritenuto di agire ai sensi dell'art. 11, comma 3 C.G.S..

In assenza di tale opzione accusatoria, questo Collegio non può che esaminare, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la fattispecie sottoposta al suo esame, all'interno della cornice fattuale e giuridica prospettatagli.

3. Venendo all'esame del caso di specie, non vi è dubbio che, come correttamente evidenziato dalla Procura federale, il Tintori abbia rilasciato un'unica dichiarazione, quella datata 16.7.2017, nella quale ha affermato di aver riconosciuto i tre atleti deferiti dalla Procura come gli autori del gesto razzista e ha altresì ricordato le società sportive di cui erano rispettivamente tesserati.

D'altro canto, le incongruenze rilevate dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, seppur non emergono tra distinte dichiarazioni del Tintori, sono però evidenti dall'esame congiunto dell'unica dichiarazione del medesimo e di quelle rilasciate dall'atleta – offeso dal gesto razzista - Anin N'Kouma Cristian Duval (verbale del 7.7.2017) e dall'arbitro Panizzi (verbale del 3.7.2017).

Entrambe le due ultime dichiarazioni sono concordi nell'affermare che gli autori del gesto razzista erano solo due e che si trattava di due atleti del Novoli.

Tali dichiarazioni sono concordanti nonostante provengano da fonti diverse.

In particolare, l'atleta Anin N'Kouma Cristian Duval riferì di aver avuto tali notizie dal medesimo Tintori, mentre il Panizzi disse che aveva acquistato tali notizie dai dirigenti accompagnatori del Castello e della Laurenziana.

Inoltre, le medesime notizie l'arbitro Panizzi le riportò nel referto arbitrale che, a prescindere dalla particolare fede privilegiata che gli viene riconosciuta dall'art. 35 C.G.S., venne redatto nell'immediatezza dei fatti.

L'evidente difformità tra la dichiarazione rilasciata dal Tintori e quelle (tra loro concordanti) rilasciate dal Panizzi e da Anin N'Kouma Cristian Duval, rafforzate dalla particolare valenza del referto arbitrale, rende evidente, come già rilevato dal giudice di primo grado, che non può dirsi raggiunta, sulla base della sola dichiarazione del Tintori, la piena prova della responsabilità dei deferiti.

Questa, seppure particolarmente esauriente e dettagliata, non appare coerente con ben due dichiarazioni (tra loro concordanti) rilasciate da altri due soggetti, uno dei quali è la persona offesa che riferì quanto, a suo dire, ebbe a dirgli lo stesso Tintori, mentre l'altro è l'arbitro che riportò i medesimi fatti nel proprio referto.

Conclusivamente, questo Collegio non può che confermare l'incertezza del quadro probatorio emergente dalla lettura degli atti di causa e, pertanto, confermare il giudizio espresso dal giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 22 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina